

Commercialisti e Revisori Legali

Reg. Adriano Sorci
adrianosorci@integraassociati.it

Dott. Federico Sorci
federicosorci@integraassociati.it

Avvocati

Avv. Alessandro Sorci
alessandrosorci@integraassociati.it

Avv. Matteo Schippa
matteoschippa@integraassociati.it

Consulenti del Lavoro

Dott. Elisa Eraoli
elisaeraoli@integraassociati.it

Collaboratori

Dott. Viviana Morozzi

Segreteria

Paola Lucertini
segreteria@integraassociati.it



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Studio Integra

Associazione professionale

Strada Pian della Genna n. 19
06128 Perugia
Tel. 075 500.47.95 – 075 501.89.00
Fax 075 501.89.00

Via Sacco e Vanzetti n. 25/B
06063 Magione (PG)
Tel. 075 84.31.04
Fax 075 84.17.80

www.integraassociati.it
info@integraassociati.it

C.F. e P. IVA 02710510542

Circolare 7 maggio 2014

Con la presente circolare forniamo indicazioni in merito:

- ai contenuti del D.L. n. 66 del 24.4.2014, noto come **Decreto Renzi**;
- **all'obbligo del POS** per i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche professionali;
- **al diritto annuale Camera di Commercio**;
- **alle misure agevolative PSR – MISURA 211 indennità – MISURA 212 indennità – MISURA 214 pagamenti agroambientali - MISURA 215 allevamenti - MISURA 1.2.4. Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie.**

Rimanendo a disposizione per i chiarimenti che dovessero occorrere, formuliamo cordiali saluti.

Novità del Decreto Renzi

Premessa

Con il D.L. n. 66 del 24.04.2014 il legislatore ha introdotto alcune novità di carattere fiscale in materia di IRPEF ed IRAP, prevedendo rispettivamente la concessione di un bonus per i lavoratori dipendenti e una riduzione dell'aliquota IRAP applicabile in riferimento al 2014.

Gli effetti positivi di tali novità sono in parte compensati dall'aumento dell'aliquota d'imposta applicabile al capital gain, che passa dal 20 al 26%, e alla previsione del pagamento in un'unica soluzione dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei beni d'impresa prevista dalla legge finanziaria per il 2014.

Altre novità riguardano: *i)* l'esenzione IMU per i terreni agricoli montani (che sarà differenziata a seconda dell'altitudine ed a seconda che siano posseduti o meno da coltivatori diretti/IAP); *ii)* la proroga del periodo d'iscrizione a ruolo delle somme per cui è ammessa la compensazione con i crediti nei confronti della pubblica amministrazione.

Bonus di 80 euro mensili per i lavoratori

Nella prospettiva della revisione del prelievo fiscale sul lavoro dipendente viene prevista un'agevolazione (consistente in un credito d'imposta rapportato nel periodo di lavoro nell'anno) fino a 80 euro mensili per i redditi inferiori a 26.000 euro all'anno. Possono beneficiare di tale agevolazione i lavoratori dipendenti ed i titolari di reddito assimilato al lavoro dipendente, collaboratori a progetto, collaboratori coordinati e continuativi ed in riferimento ai lavori socialmente utili.

Non possono beneficiare dell'agevolazione, invece, coloro che ricevono redditi da pensione e gli incapienti (salvo in particolari situazioni).

Il credito, a seconda della soglia di reddito posseduta, spetta entro i seguenti limiti:

- nel limite di 80 euro al mese, per complessivi 640 euro all'anno, per i lavoratori con reddito tra 8.000 euro e 24.000 euro;
- se il reddito è superiore a 24.000 ma inferiore a 26.000 il bonus è pari a:
$$640 \text{ euro} * (26.000 - \text{reddito complessivo}) / 2.000$$
- se il reddito è superiore a 26.000 non aspetta alcun bonus.

Il credito viene riconosciuto automaticamente dal sostituto d'imposta (senza la presentazione di alcuna richiesta/domanda) a partire dalle retribuzioni erogate successivamente al 24.4.2014.

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

SINTESI		
A chi spetta	Lavoratori dipendenti.	
	Soggetti che percepiscono redditi assimilati al lavoro dipendente.	
	Redditi da lavori socialmente utili. collaborazioni a progetto, collaborazioni coordinate e continuative.	
A chi non spetta	Soggetti incapienti (se il soggetto risulta incapiente per effetto dell'applicazione della detrazione sul lavoro dipendente).	
Il beneficio	Reddito maggiore a 8.000, inferiore a 24.000	80 euro al mese.
	Reddito da 24.000 fino a 26.000	il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro.
	Reddito superiore a 26.000 euro	Nessuna agevolazione.

Per ulteriori approfondimenti rinviamo alla nostra precedente circolare sull'argomento.

IMU e terreni montani

Per effetto di una modifica alle esenzioni in materia di IMU, l'esenzione prevista per i terreni agricoli che ricadono in zone montane o collinari viene concessa a seconda dell'altitudine e differenziata a seconda che siano posseduti da coltivatori diretti/IAP o altri soggetti. Sull'argomento è atteso un decreto interministeriale che dovrà precisare i termini della norma.

Rivalutazione dei beni d'impresa

Il DL n. 66/2014 prevede una novità in materia di rivalutazione dei beni d'impresa, con particolare riguardo alle disposizioni contenute nella legge di stabilità per il 2014 e concernente i beni d'impresa risultanti dal bilancio 2012 e ancora presenti al 31.12.2013, nonché per l'affrancamento della riserva di rivalutazione.

Viene stabilito che i versamenti devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2013. Non viene pertanto concessa la ripartizione del versamento in tre rate annuali.

Bonifici esteri – abrogazione ritenuta

Vengono abrogate le disposizioni che prevedevano l'assoggettamento a ritenuta/imposta sostitutiva dei redditi derivanti dagli investimenti esteri e dalle attività di natura finanziaria da parte degli intermediari residenti ai quali gli stessi erano affidati in gestione, custodia o amministrazione, nonché le disposizioni che prevedevano l'applicazione, da parte degli intermediari finanziari, della ritenuta del 20% sui flussi finanziari dall'estero (bonifici esteri), introdotta dalla Legge n. 97/2013.

Tassazione rendite finanziarie e capital gain

A partire dal 1°7.2014 vengono aumentate le imposte sulle rendite finanziarie e sui capital gain. Sono interessati dall'intervento, in particolare, le somme previste dall'articolo 44 TUIR (ovvero interessi, premi ed altri proventi) e dall'art. 67 comma 1 lettera da *c-bis*) a *c-quinques*) TUIR (ovvero ai redditi diversi).

Per effetto di tali modifiche gli utili e le plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate verranno assoggettate ad un'imposta sostitutiva pari al 26%, in luogo dell'aliquota del 20 (che rimane applicabile solamente fino al prossimo 30.6.2014).

Viene prevista, inoltre, l'integrazione degli artt. 5, 6 e 7, D.Lgs. n. 461/97 a seguito della quale i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'art. 31, DPR n. 601/73 e dalle obbligazioni emesse da Stati non "black list" vanno computati nella misura del 48,08% dell'ammontare realizzato.

Le minusvalenze, le perdite o i differenziali negativi possono essere dedotti dalle relative plusvalenze / redditi diversi realizzati successivamente al 30.6.2014, per una quota pari al:

- ➔ 48,08% del loro ammontare se realizzati fino al 31.12.2011;
- ➔ 76,92% del loro ammontare se realizzati dall'1.1.2012 al 30.6.2014.

Versamenti e servizi telematici

Secondo quanto stabilito dal DL n. 66/2014 i versamenti delle imposte e dei contributi a partire dal prossimo 1°10.2014 devono essere effettuati utilizzando esclusivamente:

- ➔ i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate per i cosiddetti modelli F24 a zero;
- ➔ i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate e degli intermediari della riscossione qualora siano state effettuate compensazioni e il modello F24 presenti un saldo da versare;
- ➔ i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate e degli intermediari della riscossione per i modelli F24 di importo superiore a 1.000 euro.

Le novità si applicano anche in riferimento ai contribuenti privi di partita IVA: la presentazione cartacea del modello F24, di fatto, è consentita solamente nell'ipotesi di importi fino a 1.000 euro.

Riduzione dell'aliquota IRAP

Viene prevista, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013, la riduzione dell'aliquota IRAP. Per effetto della modifica le aliquote applicabili per il 2014 sono le seguenti:

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

ALIQUOTA IRAP 2014	
Ipotesi	Aliquota
Generalità dei soggetti	3,5% (vecchia aliquota 3,9%)
Imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori	3,8% (vecchia aliquota 4,2%)
Banche ed enti e società finanziari	4,2% (vecchia aliquota 4,65%)
Imprese di assicurazione	5,3% (vecchia aliquota 5,9%)
Imprese operanti nel settore agricolo e coop della piccola pesca e loro consorzi	1,7% (vecchia aliquota 1,9%)

E' stata ridotta la capacità di intervento delle Regioni sulle aliquote. Per effetto della modifica apportata dal D.L. le Regioni potranno modificare le aliquote solamente dello 0,92%.

Ai fini della determinazione dell'acconto IRAP 2014, in caso di utilizzo del metodo previsionale va applicata l'aliquota nella misura del 3,75% (per la generalità dei soggetti), 4% (per le imprese concessionarie), 4,50% (per le banche), 5,70% (per le assicurazioni) e 1,80% (per le imprese agricole).

Produzione energia pulita

A partire dal 2014 il reddito derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agro-forestali effettuate da parte di imprenditori agricoli (utilizzo di biomasse per la produzione di biogas) che costituiscono attività agricole connesse, finora qualificato come agrario, va determinato applicando il coefficiente di redditività del 25% all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione ai fini IVA.

Compensazione dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione

In riferimento alla compensazione dei crediti verso la PA vengono previste due principali modifiche:

→ le imprese ed i lavoratori autonomi che effettuano somministrazioni, forniture e appalti e prestazioni professionali nei confronti della PA, possono compensare le somme "da accertamento tributario" dovute relativamente ad alcuni istituti definatori della pretesa tributaria e deflattivi del contenzioso (accertamento con adesione, adesione ai PVC, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, reclamo e mediazione, ecc.) utilizzando i crediti vantati nei confronti dello Stato / Regioni / Enti ancorché maturati successivamente al 31.12.2012;

→ è differito dal 31.12.2012 al 30.9.2013 il termine entro il quale devono essere stati notificati i ruoli al fine di poter compensare le relative somme con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della PA per somministrazioni, forniture e appalti.

Pos obbligatorio dal 30.6.2014 per imprese e professionisti. Il Tar del Lazio respinge il ricorso degli Architetti

Salvo sorprese, si conferma l'obbligo, per i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche professionali, di dotarsi di Pos entro il prossimo 30 giugno. Entro tale data, i clienti dovranno avere la possibilità di pagare con il bancomat le prestazioni di importi superiori a 30 euro. E' quanto emerge dalla decisione del Tar del Lazio che ha, infatti, respinto la richiesta di sospensiva avanzata dal Consiglio Nazionale degli Architetti.

Sull'argomento ricordiamo che inizialmente la norma aveva previsto un obbligo immediato per i soli soggetti il cui fatturato dell'anno precedente a quello nel corso del quale è effettuato il pagamento fosse stato superiore a duecentomila euro, stabilendo, invece, che fino al 30 giugno 2014, l'obbligo non si sarebbe applicato ai pagamenti effettuati a favore dei soggetti il cui fatturato dell'anno precedente a quello nel corso del quale è effettuato il pagamento fosse stato inferiore a duecentomila euro. Peraltro, con successivo intervento normativo il termine per l'adeguamento era stato individuato per tutti gli operatori al 30 giugno 2014, prescindendo dal fatturato.

Quindi, al momento tutti i soggetti tenuti ad accettare i pagamenti tramite strumenti tracciabili **dovranno adeguarsi all'obbligo entro il prossimo 30.6.2014** (senza, quindi, alcuna distinzione rispetto alle dimensioni di fatturato degli interessati).

Sintesi

Quando?

In via generale a partire dal 30.6.2014.

Chi?

Soggetti che esercitano attività di vendita.

Soggetti che esercitano attività di prestazione di servizi (compresi professionisti).

Cosa?

Gli operatori sono obbligati ad accettare pagamenti con carte di debito per importi superiori a 30 euro.

I soggetti NON sono obbligati ad accettare pagamenti SOLO con carte di debito, bensì a fornire la possibilità di pagare ANCHE attraverso tale strumento.

Diritto annuale CCIAA

Scade il 16.6.2014 il termine per il versamento del diritto annuale per l'iscrizione nel Registro delle Imprese e nel Rea. L'importo del diritto è stato fissato dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota 5.12.2013, prot. 0201237. Il Registro delle Imprese non rilascia più certificati alle imprese che al 1° gennaio dell'anno corrente, non siano in regola con il pagamento del diritto dell'anno precedente

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Misure agevolative PSR – MISURA 211 indennità – MISURA 212 indennità – MISURA 214 pagamenti agroambientali – MISURA 215 allevamenti – MISURA 1.2.4. Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie.

PSR - Asse 1 – Misura 1.2.4

“Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale”. IV fase di attuazione Beneficiari

1. Possono presentare domanda di aiuto le aggregazioni comprendenti obbligatoriamente:

- a) Almeno due operatori dei quali almeno 1 è imprenditore agricolo, singolo o associato, ai sensi dell’art. 2135 del C.C., o appartiene all’industria di trasformazione;
- b) la società 3A Parco tecnologico agroalimentare dell’Umbria.

Possono partecipare alle aggregazioni eventuali altre terze parti quali enti di ricerca pubblici e privati contraddistinti da particolare qualificazione e professionalità nonché altri enti aventi tra gli scopi statutari l’esercizio di attività rivolta alla ricerca ed alla innovazione.

2. L’aggregazione potrà realizzarsi attraverso la costituzione di associazioni temporanee di impresa o altre forme giuridiche di associazione composte da più soggetti della filiera, ovvero attraverso la sottoscrizione di appositi contratti⁵ che individuano un soggetto responsabile del progetto. La durata delle aggregazioni o dei contratti deve essere non inferiore a quella dell’operazione.

Interventi ammissibili

- a) operazioni di costituzione di nuove società, fusione di società esistenti, costituzione di Associazioni Temporanee di impresa che hanno nello scopo sociale l’obiettivo di realizzare progetti di cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti/processi/tecnologie nei settori agricolo, alimentare e forestale;
- b) stipula di accordi/contratti per lo sviluppo di nuovi prodotti/processi/tecnologie o per la riorganizzazione dei canali commerciali solo se direttamente connessa allo sviluppo dei progetti;
- c) analisi di mercato e di fattibilità per la realizzazione dei nuovi prodotti/processi/tecnologie;
- d) progettazione e/o sviluppo e/o sperimentazione e/o collaudo di nuovi prodotti/processi/tecnologie;
- e) realizzazione di test e prove;
- f) investimenti materiali ed immateriali relativi alla cooperazione, compresi i costi per la realizzazione di progetti pilota e di prototipi, precedenti all’uso commerciale;
- g) implementazione del know how;
- h) acquisti di brevetti, software e hardware, licenze;
- i) divulgazione dei risultati acquisiti e diffusione dell’innovazione;
- j) spese generali.

Intensità dell’aiuto: 70 % della spesa ritenuta ammissibile

Scadenza presentazione domanda: 9 Giugno 2014



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

PSR - MISURE 211 E 212 INDENNITA'

MISURA 211 - Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane.

MISURA 212 - Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali diversi dalle zone montane.

BENEFICIARI

- Imprenditori agricoli singoli o associati ai sensi dell'art. 2135 del c.c..
- Enti Pubblici o di diritto pubblico (Es. Comunanze Agrarie).

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

- Esercitare l'attività agricola sulle superfici oggetto di impegno almeno per un anno a partire dalla data di presentazione della domanda.
- Essere iscritto alla C.C.I.A.A..
- Possesso della P.IVA con codice di attività agricolo.

Per le Comunanze Agrarie:

Nel caso di terreni sfruttati in comune da più agricoltori ai fini del pascolo, il beneficiario del contributo è la persona giuridica proprietaria dei terreni (COMUNANZA AGRARIA) che deve dimostrare l'assunzione dell'impegno, da parte degli utenti, alla prosecuzione dell'attività agricola per l'anno di impegno (16 maggio 2014–15 maggio 2015). La COMUNANZA AGRARIA ripartisce l'indennità tra gli utenti che hanno sottoscritto l'impegno proporzionalmente ai rispettivi usi o diritti d'uso dei terreni assegnati (es.: numero di UB detenuto da ciascun utente), sulla base delle norme contenute negli statuti e/o delle regole e consuetudini che governano l'istituzione.

INTENSITA' DELL'AIUTO

COLTURA

Colture annuali o arboree specializzate

MIS. 211

Euro/ettaro 200

MIS. 2121

Euro/ettaro 100

Pascoli, Prati permanenti, colture arboree non specializzate

MIS. 211

Euro/ettaro 120

MIS. 212

Euro/ettaro 60

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO

La domanda di aiuto deve essere presentata entro il **15 Maggio 2014.**

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

PSR - MISURA 215 ALLEVAMENTI

MISURA 215 Azione A – Introduzione del metodo di allevamento di suini all’aperto

MISURA 215 Azione B – Introduzione del metodo di allevamento bovino linea vacca-vitello

BENEFICIARI

- Imprenditori agricoli singoli o associati ai sensi dell’art. 2135 del c.c..
- Enti Pubblici o di diritto pubblico (Es. Comunanze Agrarie).

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’

- Possesso/detenzione dei terreni da assoggettare all’impegno;
- Essere iscritto alla C.C.I.A.A.;
- Possesso della P.IVA con codice di attività agricolo;

DECORRENZA IMPEGNO: Gli impegni decorrono dal 15 Maggio 2014 fino al 14 Maggio 2019.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO: La domanda di aiuto deve essere presentata entro il **15 Maggio 2014.**

PSR - MISURA 214 PAGAMENTI AGROAMBIENTALI

MISURA 214 AZIONI a), b), c₂), c₃), d), e), f), g), h), k).

BENEFICIARI

- Imprenditori agricoli singoli o associati ai sensi dell’art. 2135 del c.c.;
- Enti Pubblici o di diritto pubblico (Es. Comunanze Agrarie);

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’

- Possesso/detenzione dei terreni da assoggettare all’impegno;
- Essere iscritto alla C.C.I.A.A.;
- Possesso della P.IVA con codice di attività agricolo;

DECORRENZA IMPEGNO: Gli impegni decorrono dal 15 Maggio 2014 fino al 14 Maggio 2019.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO: La domanda di aiuto deve essere presentata entro il **15 Maggio 2014.**

MISURA 214 AZIONE A: “Introduzione e/o mantenimento di metodi di produzione integrata

MISURA 214 AZIONE B: “Introduzione e/o mantenimento di metodi di produzione biologica

MISURA 214 AZIONE C TIPOLOGIA 2: “Conservazione dei prati permanenti e pascoli”

MISURA 214 AZIONE C TIPOLOGIA 3: “Realizzazione di set-aside ecocompatibile”



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

MISURA 214 AZIONE D: Costituzione e/o conservazione di aree di riproduzione e di alimentazione della fauna selvatica

MISURA 214 AZIONE E: Salvaguardia delle razze minacciate di abbandono.

MISURA 214 AZIONE F: Salvaguardia delle specie vegetali a rischio di erosione genetica

MISURA 214 AZIONE G: Riconversione dei seminativi in pascoli o prati-pascoli

MISURA 214 AZIONE G: Copertura vegetale per contenere il trasferimento di inquinanti dal suolo alle acque

MISURA 214 AZIONE K: Miglioramento della qualità dei suoli



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO